

Roma 6 settembre 2010

Protocollo n.477/U-FP 2010

Alle Segreterie Regionali FPCGIL
Alle Aree Metropolitane FP CGIL
Alle Segreterie Territoriali FP CGIL

Oggetto: Lavoratori dipendenti settore privato. Imposta sostitutiva del 10% su lavoro straordinario e premi di produttività.

Con la Risoluzione 83/E del 17 agosto 2010 l'Agenda delle Entrate, rendendo nota una consulenza giuridica in merito alla tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, ha fornito definitivi chiarimenti operativi per la corretta applicazione dell'articolo 2 del decreto legge n. 93/2008.

L'articolo 2 del decreto legge n. 93/2008 prevede misure fiscali di tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10% sulle somme percepite per prestazioni di lavoro straordinario, notturno e per i premi di produttività con esclusiva applicazione per i dipendenti del settore privato.

L'applicazione di tale norma, introdotta in via sperimentale, vale per il periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008 sulle somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario, per prestazioni di lavoro supplementare e sulle somme erogate in relazione a incrementi di produttività.

I soggetti beneficiari del regime fiscale agevolato con imposta sostitutiva del 10% sono i titolari di reddito da lavoro dipendente del settore privato purché il reddito nell'anno 2007 non sia stato superiore a 30.000,00 euro e l'importo massimo sul quale applicare l'imposta sostitutiva è di 3.000,00 euro complessivi delle somme percepite a titolo di lavoro straordinario, lavoro supplementare e incrementi di produttività nel periodo 1° luglio 2008 / 31 dicembre 2008.

Con la Risoluzione n. 83/E del 17 agosto 2010, l'Agenda delle Entrate ha precisato che l'imposta sostitutiva del 10% si applica non soltanto alle indennità o alle maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche al compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa e sempre relativo al periodo 1/7/2008 – 31/12/2008.

Il regime di tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10%, previsto dall'articolo 2 del decreto legge n. 93/2008, è stato successivamente prorogato per gli anni 2009 e 2010 limitatamente agli elementi retributivi premiali (premi di produttività) escluse quindi le

somme percepite negli stessi anni per prestazioni di lavoro straordinario e supplementare (art. 5 DL n. 185/2008 e art. 2, commi 156 e 157, L 191/2009).

Relativamente alla proroga per gli anni 2009 e 2010, l'importo massimo complessivo degli elementi retributivi premiali (premi di produttività) sul quale applicare la tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10% è di 6.000,00 euro ed i limiti di reddito da lavoro dipendente sono:

- Per l'anno 2009, un reddito non superiore a 35.000,00 euro nell'anno 2008;
- Per l'anno 2010, un reddito non superiore a 35.000,00 euro nell'anno 2009.


Considerato che si tratta anche di emolumenti passati, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'interpretazione è retroattiva, precisando che con riferimento alle retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all'imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori dipendenti potranno far valere la tassazione più favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o presentando una istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 DPR n. 602/1973 se per l'anno interessato non avevano presentato la dichiarazione dei redditi. A tal fine è necessario chiedere al datore di lavoro la certificazione dell'importo delle somme erogate sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.

Esclusi i dipendenti pubblici, sono beneficiari delle previsioni normative sulla tassazione agevolata con imposta sostitutiva del 10% tutti i lavoratori dipendenti del settore privato ed in questa categoria rientrano, ad esempio, anche i lavoratori dipendenti della Sanità privata, della Cooperazione, del Terzo settore, degli Enti privatizzati, dell'Igiene ambientale, di Federcultura, di Federcasa e Consorzi industriali e anche enti come IPI e Formez.

Alle Strutture in indirizzo chiediamo una ampia diffusione della presente nota e di intervenire affinché siano rispettate dai datori di lavoro le previsioni normative.

FP CGIL Nazionale
Dipartimento sindacale e Ufficio studi
Il Coordinatore nazionale

(V. Di Biasi)



Allegati:

- Art. 2 DL n. 93/2008
- Art. 5 DL 185/2008
- Art. 2, commi 156 e 157, L. n. 191/2009
- Agenzia Entrate Circolare n. 49 del 11/7/2008
- Agenzia Entrate Circolare n. 59/E del 22/10/2008
- Agenzia Entrate Risoluzione n. 83/E del 17/8/2010